

REPUBBLICA ITALIANA



Repertorio

Provinciale dei contratti

n. _____

PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRATTO PER ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI DI RILEVAMENTO DA REMOTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 142 DEL CODICE DELLA STRADA E DI SISTEMI DI LETTURA TARGHE CERTIFICATI SECONDO LA NORMATIVA UNI 10772:2016, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI – CIG:_____ .

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Provincia di Brescia, Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, n. 29;

avanti a me Dott. _____, Segretario Generale della Provincia di Brescia, rogante a norma di legge, non assistito da testi per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi:

- da una parte: il Dott. _____, nato a _____ il giorno _____, Dirigente del *Settore Vigilanza e Sicurezza* della Provincia di Brescia (C.F.: 80008750178; P.IVA: 03046380170) (di seguito anche: **“Stazione appaltante”** oppure: **“Amministrazione aggiudicatrice”**) qui agente in rappresentanza e nell’interesse esclusivo della menzionata Provincia;

- dall'altra parte:

il **sig./sig.ra dott./dott.ssa** _____, nato a _____ il giorno _____, domiciliato per la carica in _____, che qui agisce per conto e nell'interesse di _____, con sede legale in _____ (P.IVA _____ e C.F. _____) (d'ora in poi anche: **“Appaltatore”**) iscritta nel R.E.A. n. _____ delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____, nella sua qualità di _____;

di seguito congiuntamente dette anche: **“Parti.”**

Componenti della cui identità, qualità personale e poteri di firma io Segretario Generale sono certo, i quali stipulano quanto segue.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. _____, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente del Settore Vigilanza e Sicurezza, è stata indetta una procedura aperta ai sensi degli articoli 14, 59 e 71 del D.lgs. 36/2023 (d'ora innanzi “Codice”) per l'affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico operatore, del servizio di noleggio di sistemi di rilevamento da remoto delle violazioni di cui all'articolo 142 del Codice della Strada e di sistemi di lettura targhe certificati secondo la normativa UNI 10772:2016, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice;

- con Determinazione Dirigenziale n. _____, esecutiva ai sensi di legge, adottata dal Dirigente del *Settore della Stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta*, è stato approvato il disciplinare di gara;

- l'importo complessivamente stimato dell'Accordo Quadro, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso, è pari ad € **4.935.960,00 (quattromilioninovecentotrentacinquemilanovecentosessanta/00)** – oltre I.V.A. di legge;

- l'importo posto a base di gara ai soli fini dell'aggiudicazione è dato dalla sommatoria degli importi ribassabili relativi ai singoli sistemi attualmente in funzione pari a € € 3.908.520,00 oltre ad € 31.260,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 3.939.780,00 oltre I.V.A. di legge;
- l'importo per gli oneri inerenti alla sicurezza, relativamente alla quota di Accordo quadro destinata all'eventuale sviluppo dei sistemi attuali e pari a € 996.180,00 (oltre I.V.A. di legge), sarà quantificato all'atto della definizione di ogni singolo intervento infrastrutturale e nell'ambito di ciascun contratto esecutivo;
- la pubblicazione dell'avviso di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____, esecutiva ai sensi di legge e adottata dal Dirigente del *Settore Stazione appaltante*, è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____, esecutiva ai sensi di legge e adottata dal Dirigente del *Settore Stazione appaltante* a seguito di gara, sono stati approvati i verbali di gara e proposta l'aggiudicazione del servizio in epigrafe all'Appaltatrice;
- con ~~la~~ Determinazione Dirigenziale n. _____, esecutiva ai sensi di legge e adottata dal Dirigente del *Settore Vigilanza e Sicurezza*, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'impresa: " _____", avendo conseguito un punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice pari a _____punti nell'offerta tecnica e _____ punti nell'offerta economica, avendo offerto un ribasso percentuale ponderato pari a _____% sull'importo a base di gara;
- l'Appaltatrice ha presentato dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, agli atti;

- l'Appaltatrice, se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia, approvato con Decreto del Presidente n. 43/2022;

- sono stati effettuati nei confronti dell'Appaltatrice, con esito favorevole, gli accertamenti previsti dagli artt. 94, 95, 100 del Codice, inerenti le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture, servizi e subappalti, oltre a quelli inerenti ai requisiti speciali previsti in sede di gara.

Per quanto concerne la verifica della documentazione antimafia in capo all'Appaltatrice, prevista dal D. Lgs. n. 159/2011, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, la cui efficacia è subordinata all'esito delle verifiche della Prefettura competente, ai sensi dell'art. 94, comma 3 del medesimo decreto. La Provincia di Brescia risolverà il rapporto contrattuale con l'Appaltatrice in caso di accertamento della sussistenza, nei suoi confronti, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n.159/2011.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

La Provincia di Brescia, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatrice, che come sopra rappresentata accetta, l'appalto in epigrafe.

L'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti esecutivi è regolata in via gradata: (I) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatrice

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo; (II) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023; (III) dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (d'ora in poi semplicemente Capitolato); (IV) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'appalto deve essere realizzato nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara, di quanto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato e nei rispettivi allegati, a cui si rimanda per l'esatta definizione dell'oggetto delle prestazioni.

Detto Capitolato e i rispettivi allegati, sottoscritti dai procuratori speciali degli Appaltatori a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, e depositati agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, sebbene non materialmente allegati.

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente Accordo Quadro, seppur non materialmente allegati:

- l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- il "*Patto di integrità*" in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia approvato con Determinazione dirigenziale n. 1549/2023;
- il "*Codice comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia*";

Il presente contratto di Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Provincia di Brescia all'affidamento del servizio in oggetto, né alla sottoscrizione di contratti aventi durata o importi minimi, bensì dà origine unicamente all'obbligo, in capo all'Appaltatrice, di accettare - mediante esecuzione e fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito dal

presente atto - i contratti esecutivi deliberati dall'Amministrazione aggiudicatrice nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € **4.935.960,00 (quattromilioninovecentotrentacinquemilanovecentosessanta/00)** - oltre I.V.A di legge.

Tale importo è stato determinato quale limite massimo per la remunerazione delle prestazioni oggetto dei contratti esecutivi che saranno sottoscritti durante il periodo di efficacia del presente A.Q.

Le prestazioni appaltate saranno remunerate mediante l'applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatrice in sede di gara.

I prezzi contrattuali, determinati come da Offerta tecnica sottomessa in sede di gara, si intendono accettati pienamente dall'operatore economico e s'intendono comprensivi dell'utile di impresa e di qualsiasi onere o spesa - comunque denominata e senza alcuna esclusione - derivante dall'espletamento del servizio in oggetto, comprese le spese accessorie di qualsiasi natura e tipologia, nonché quelle connesse all'impiego delle risorse umane, dei materiali, delle attrezzature, delle utenze, e tutte quelle di carattere generale necessarie all'espletamento del servizio.

Il costo della manodopera è stimato in € _____, al netto di IVA, calcolato sulla base del CCNL _____.

L'appalto in argomento è finanziato con fondi della Provincia di Brescia.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Come disposto dall'art. 2 del Capitolato, l'Accordo Quadro ha una durata pari a 4 (quattro) anni, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso. Esso si concluderà comunque nel caso in cui siano state affidate prestazioni a concorrenza dell'importo massimo previsto all'art.

2 del presente accordo. Alla scadenza del suddetto termine il contratto si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo all'Appaltatore.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di appalto per l'affidamento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso nulla sarà riconosciuto all'Appaltatore a titolo di rimborso o a qualsiasi altro titolo.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto esecutivo, ovvero di stipulare un numero di contratti esecutivi di importo complessivamente inferiore a quello indicato al precedente art. 2, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Durante tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro potranno essere attivati uno o più contratti esecutivi di importo e durata variabili, a discrezione dell'Amministrazione aggiudicatrice, nei limiti di quanto stabilito al precedente art. 2 del presente Accordo.

L'ultimo contratto esecutivo potrà proseguire anche dopo la scadenza dell'Accordo, con durata sino ad un massimo di 24 mesi, purché venga attivato entro la data di scadenza dell'Accordo Quadro stesso.

ART. 4 MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, il valore dell'Accordo Quadro potrà essere ridotto o incrementato fino al 20% (*ventiperceto*) dell'importo iniziale previsto dal precedente art. 2, senza che gli Appaltatori possano far valere alcuna eccezione a riguardo (c.d. "*quinto d'obbligo*").

È riconosciuta la revisione dei prezzi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del Codice e per cui si rimanda espressamente all'art. 4 del Capitolato.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

A garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza in capo all'Aggiudicataria dei requisiti di ammissione, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva n. _____, di € _____, emessa da _____ in data _____, non soggetta alle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, che sarà svincolata al termine di validità dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatrice si obbliga inoltre a costituire idonee cauzioni definitive a garanzia di ogni contratto esecutivo derivante dal presente Accordo Quadro, nei modi, forme ed importi di cui agli artt. 117 e 53, comma 4, del Codice. Detta cauzione è prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali; nei casi di applicazione di penali, di risoluzione per inadempimento o risarcimento danni, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Prima della stipula del primo contratto esecutivo e comunque prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatrice dovrà dotarsi, e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, di una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) per danni a persone e cose e di una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera (R.C.O.), secondo quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato.

È fatto obbligo all'Appaltatrice di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare danni a cose e persone, siano essi addetti al servizio che soggetti terzi. L'Amministrazione aggiudicatrice è sollevata da ogni responsabilità, anche nell'ambito dei propri locali, per eventi dannosi di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi a carico di persone e/o cose, ivi comprese le strumentazioni di proprietà dell'Appaltatrice.

ART. 6 - AVVIO DEL SERVIZIO E FORMA DEI CONTRATTI SPECIFICI

Il servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla stipula del primo contratto esecutivo, salvo diverso termine in esso indicato. Tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro

devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del Capitolato.

I singoli contratti esecutivi di appalto derivanti dall'Accordo Quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata non autenticata da parte della Provincia di Brescia.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. b) del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio a seguito della sottoscrizione da parte dell'impresa appaltatrice del contratto medesimo.

Gli oneri connessi alla stipula dei singoli contratti esecutivi sono a carico degli Appaltatori così come ogni eventuale spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico del committente la sola Imposta sul Valore Aggiunto.

Gli Appaltatori garantiscono la continuità del servizio: lo stesso non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore riconosciuti comunque dalla Provincia di Brescia.

ART. 7 - SPONSORIZZAZIONE

L'aggiudicataria, ai fini della sottoscrizione dei singoli contratti specifici di appalto, dovrà versare a favore della Provincia di Brescia un importo pari all' _____% (_____ *per cento*) del valore del contratto stesso al netto dell'IVA di legge a titolo di sponsorizzazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 134, comma 4, del Codice) a sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi come previsto dal "*CCNL relativo al personale del Comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021*".

La Provincia di Brescia, a fronte della sponsorizzazione, si impegna contrattualmente a garantire una adeguata visibilità del logo dell'aggiudicatario sulle varie iniziative che

saranno finanziate con tali importi (seminari, convegni, corsi, etc.), apponendo sul materiale divulgativo, cartaceo e online, la dicitura “con il contributo di (denominazione Aggiudicatario)”.

Per l'erogazione dell'importo previsto dal presente articolo, la Provincia produrrà apposita fattura maggiorata dell'IVA con aliquota vigente e con obbligo dell'aggiudicatario di pagamento a 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. La scelta delle iniziative oggetto di sponsorizzazione rientra nella piena e libera scelta discrezionale dell'Ente. L'Ente nell'ambito di un generale perseguimento dell'attività di ricerca di ulteriori sponsorizzazioni non assume l'obbligo di esclusiva in relazione alle attività/progetti/manifestazioni sponsorizzate dall'aggiudicatario, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di affiancare, nell'esecuzione delle stesse, ulteriori sponsor non direttamente concorrenti con l'aggiudicatario.

ART. 8 - CONTROLLI, VERIFICHE E PENALITÀ

L'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune e discrezionali verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, sia mediante controlli in loco, sia chiedendo l'esibizione della documentazione in possesso, come espressamente indicato all'art. 15 del Capitolato.

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali e/o di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio non imputabile a causa di forza maggiore, verranno applicate, a carico dell'Appaltatrice, le penali di cui all'art. 16 del Capitolato, nella misura e secondo le fattispecie e le modalità ivi indicate.

Le penali sono esenti da Iva ai sensi dell'art. 15 DPR n. 633/1972.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore maggior danno, patito o patendo, morale o materiale.

ART. 9 – PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ FINANZIARIA E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.

Per le modalità di pagamento delle prestazioni, si rimanda integralmente a quanto indicato dall'art. 12 del Capitolato, che contiene le istruzioni per la compilazione delle voci richieste dal tracciato XML della fattura elettronica.

L'Appaltatore assume, a pena di risoluzione del contratto, tutti gli obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010.

Con riferimento all'anticipazione del prezzo, si rimanda espressamente a quanto disposto all'art. 125, comma 1, del Codice.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è vietata la cessione del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice, come richiamato dall'art. 18 del Capitolato.

Il subappalto delle prestazioni oggetto del servizio è autorizzato alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice e dell'art. 18 del Capitolato.

ART. 11 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 2, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla erogazione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria, o comunque opportuna, per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula

del presente atto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo Quadro, nel Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del presente atto e/o dei singoli contratti esecutivi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente i contratti da essa stipulati.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Provincia di Brescia e a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità del servizio rispetto alle norme previste nella documentazione sopra richiamata;

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.

Il Contraente si obbliga a consentire alla Provincia di Brescia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei servizi resi con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti esecutivi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, senza possibilità di avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Provincia di Brescia.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008; si obbligano, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona; l'Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché a rispettare tutti gli adempimenti previsti.

ART. 12 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO

Il mancato rispetto di quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta e nell'Accordo Quadro già sottoscritto tra le parti può costituire valida causa di risoluzione del contratto - secondo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato - salva sempre e comunque la facoltà dell'Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dall'appaltatrice.

È facoltà dell'Amministrazione concedere, tramite diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 giorni per il corretto adempimento delle prestazioni, decorso infruttuosamente il quale il contratto si intenderà risolto. Si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei casi specificamente indicati dall'art. 17 del Capitolato. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata all'appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Come disposto all'art. 3, co. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro il mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di recesso in tutto o in parte dal contratto nel rispetto dell'art. 123 del Codice, secondo le modalità e con i limiti ivi indicati.

Come disposto dall'art. 1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488,

successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 13 – PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Si dà atto che l'Appaltatore già in sede di gara ha sottoscritto per accettazione il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, seppur non materialmente allegato, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel "Patto di integrità" medesimo.

ART. 14 – CONTROVERSIE ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 212 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Per tutti gli effetti del presente Accordo Quadro e dei futuri contratti esecutivi che saranno stipulati in esecuzione dello stesso, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

ART. 15 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Il rapporto contrattuale è soggetto alla disciplina contenuta nel presente Accordo Quadro, nonché alle norme del Capitolato e dei suoi allegati, che si intendono qui integralmente richiamati e vincolanti, anche se non materialmente allegati.

Per quanto non previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato, il contratto è inoltre soggetto a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 36/2023 e al Codice civile. Con la sottoscrizione del presente accordo, gli Appaltatori dichiarano la piena conoscenza degli atti e

provvedimenti (sia amministrativi che normativi) richiamati nel presente articolo e ne accettano senza riserve l'applicazione.

ART. 16 – SPESE DELL'ACCORDO QUADRO

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto (quali l'imposta di bollo nei termini stabiliti dalla legge) nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, e all'imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.

ART 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e rimandano a quanto previsto dall'articolo 19 del Capitolato descrittivo e prestazionale.

E richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti (omessi gli atti allegati e richiamati, per espressa concorde volontà delle parti, che dichiarano di conoscerne perfettamente il contenuto) i quali dichiarano l'atto medesimo pienamente conforme alle loro volontà e quindi lo sottoscrivono con firma digitale, alla mia presenza e visione, con me Segretario generale rogante.

Questo atto è scritto da persona di mia fiducia, per mezzo di personal computer sotto la mia direzione, su facciate n. __ (_____) e righe __ (_____) della _____ facciata comprese le firme.

Fanno parte del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale;

- gli allegati al Capitolato;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia approvato con Determinazione dirigenziale n. 1549/2023;
- il Codice di comportamento dei Dipendenti della Provincia di Brescia, approvato con Decreto Presidente Provincia n. 43/2022.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Provincia di Brescia

Per l'Appaltatore

Il Dirigente del Settore

.....

Vigilanza e Sicurezza

Il Segretario Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,

445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate